

Regolamento, così come emendato,  
approvato dal Consiglio Comunale  
con atto n. 9 del 11.03.2008.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Pierino Arru



**CITTÀ DI ALGHERO**  
Provincia di Sassari

***REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI  
ANIMALI DA AFFEZIONE***



# REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1 – Principi generali e finalità*

1. La Città di Alghero, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento, in particolare, promuove il rispetto dei diritti e la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
3. Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla L. 281/1991 e dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale in sede UNESCO – Parigi 15.10.1978", il Comune promuove la cura e la cultura del rispetto per la dignità degli animali e ne evita riprovevoli utilizzi, sia diretti che indiretti, riconoscendo ad essi il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, in attuazione, peraltro, della Legge Regionale 21/1994.
4. Il Comune collabora con lo Stato che, in base alla Legge 281/91 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e della L.R. 21/1994 e ss.mm.ii., promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione anche con corsi di formazione per il personale dipendente del Comune e di informazione per i cittadini, e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Il Sindaco, inoltre, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.
5. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione vigente.

CC n° 9/2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Pierino ARRU

**Articolo 2 – Definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni**

1. La definizione generica di animale, di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, detenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica, inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e, quindi, comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
3. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 146/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
  - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo e la cui detenzione sono regolati da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - c) alle attività di ricerca scientifica autorizzata ai sensi del D.Lgs 116/92 recante Attuazione della direttiva CEE n. 609/86, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
  - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

**CAPO II – ANIMALI IN GENERALE**

**Articolo 3 – Cura degli animali**

1. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

2. In particolare, chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, detenendolo anche solo temporaneamente, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, avendo cura di:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie, facendolo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta si renda necessario, ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

3. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

#### ***Articolo 4 – Divieto di soppressione immotivata degli animali***

1. Gli animali d'affezione, da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali o liberi professionisti, che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

#### ***Articolo 5 – Modalità di detenzione. Atti vietati***

1. È vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazze, cortili e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) illuminazione naturale assente o insufficiente;

- b) ventilazione assente o insufficiente;
  - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
  - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.
2. È vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo articolo 13.
3. È vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto, per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario, in occasione di mostre ed esposizioni o in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati, per periodi di durata superiore alle 4 (quattro) ore. Per i soli gatti è, altresì, consentita la detenzione in gabbia, per un periodo massimo di 4 (quattro) ore, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito **all'articolo 3**.
4. E' vietato tenere animali in spazi angusti, insalubri e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. E' vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per periodi prolungati, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
7. **E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività di cani e relativi incroci di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".**
8. E', altresì, vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale.  
Non si considera abbandono di animali la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna selvatica autoctona provenienti da Centri di Recupero riconosciuti ed effettuati da personale qualificato.
10. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
11. È vietato mutilare gli animali a fini estetici, asportare le unghie ai gatti, ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
12. È vietato allevare, commerciare e/o detenere qualsiasi specie animale per fini di sperimentazione e vivisezione.

13. È vietato l'uso ed il commercio di trappole mutilanti.
14. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali.
15. E' altresì vietato l'utilizzo di animali a scopo di scommesse e/o combattimento.

#### ***Articolo 6 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona***

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie animali e uova appartenenti alla fauna autoctona nonché distruggere nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

#### ***Articolo 7 – Avvelenamento di animali***

1. È proibito spargere, depositare o disfarsi, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, allorquando le medesime siano strettamente necessarie e dettate da motivi di igiene e salute pubblica. Tali operazioni devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### ***Articolo 8 – Conduzione e trasporto di animali***

1. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore o biciclette.
2. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, anche se di carattere temporaneo, ferite o danni fisici.
3. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'articolo 169, comma 6, del Nuovo Codice della Strada.

4. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
5. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo.

### *Articolo 9 – Esposizione di animali*

1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione delle stesse ai raggi solari e alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. In ogni caso, cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto nell'orario di apertura del negozio.
2. È fatto, altresì, divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili) per un lasso di tempo prolungato. Il tempo dell'esposizione non potrà comunque essere superiore alle 5 (cinque) ore, al fine di non recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.
3. Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari, ottemperando ai seguenti requisiti;
  - a) le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali da esporre, devono essere costruite in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
  - b) nel caso che l'attività riguardi i volatili, valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 27;
  - c) i titolari di esercizi ambulanti, dopo l'esposizione o lo spettacolo, debbono disporre di locali di ricovero adeguati.
4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e dovranno essere rispettate le adeguate condizioni igieniche.

5. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del presente regolamento e comunque in posizione tale da non essere oggetto di molestie.
6. Sono vietate le mostre itineranti di animali d'affezione tenute a scopo commerciale.

### ***Articolo 10 – Animali in premio e/o omaggio***

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie in premio o vincita di giochi.
2. La norma di cui al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici), nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

### **CAPO III – CANI**

#### ***Articolo 11 – Identificazione dei cani / Anagrafe Canina***

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla L.R. n. 21 del 1994, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.
2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al primo comma e, in caso di cucciolate, devono provvedere, entro sessanta giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione di ciascun cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, il trasferimento o il decesso dell'animale entro 15 (quindici) giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale che procederà ad aggiornare la banca dati regionale.
4. Il mancato ritiro, entro 60 (sessanta) giorni dall'avviso, di cani di proprietà catturati e custoditi presso il canile verrà segnalato all'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 727 C.p..

#### ***Articolo 12 – Detenzione cani in aree private***

1. È vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla pulizia giornaliera degli escrementi e dell'urina.
2. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq.
3. I cani di taglia piccola, e comunque di peso non superiore a 10 kg., potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq.
4. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del 50% di quella determinata ai sensi dei precedenti commi.
5. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi.
6. Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo del calpestio sia almeno di metri 1,5 e comunque adeguata alla lunghezza del cane nella sua interezza e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso.
7. All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al successivo art. 13. Fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari o accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti.
8. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
9. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) con le seguenti caratteristiche:
  - a) chiuso su almeno tre lati;
  - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici ;
  - c) rialzato dal suolo o con pavimentazione che lo isoli dall'umidità del terreno;
  - d) di altezza non inferiore a quella del cane;
  - e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
10. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
11. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani.

12. È comunque vietato custodire i cani, abitualmente e per lunghi periodi, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti e cortili, se non nelle ore notturne o in condizioni tali da rispettare quanto previsto all'articolo 5.
13. La fuga o lo smarrimento di un cane deve essere tempestivamente segnalata (comunque non oltre le 24 ore) dal momento in cui ci si accorge della scomparsa all'Ufficio Ecologia e/o alla Polizia Municipale di questo Comune e al competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. n° 1. Solo compiendo detta segnalazione, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore (anche in qualità di accompagnatore) del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale. **La fuga del cane per "caso fortuito" deve essere comprovata. In particolare, nel caso in cui la fuga sia da addebitare a comportamenti del padrone e/o detentore a qualsiasi titolo, per aver lasciato libero o non aver custodito con le debite cautele il cane, verranno, comunque, applicate le sanzioni di legge per malgoverno di animali.**
14. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
15. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo entro due giorni lavorativi alla Polizia Municipale ed al competente servizio veterinario della ASL n. 1.

#### *Articolo 13- Detenzione dei cani alla catena*

1. È vietato detenere cani legati o a catena.
2. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena mobile, con un anello agganciato a una fune di scorrimento di almeno 5 (cinque) metri di lunghezza e di metri 2 (due) di altezza dal terreno. Il collare deve essere sufficientemente largo per evitare dolori e/o strozzatura.
3. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno cinque metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro.
4. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
5. I cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

6. E' vietato altresì l'uso del collare con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche e delle cinghie sottopancia. L'uso di queste ultime (cinghie sottopancia) è consentito solo per la conduzione di cani di piccola taglia e dei cani in uso alle persone diversamente abili.

**Articolo 14 – Accesso dei cani nelle aree pubbliche**

1. **È fatto divieto assoluto ai proprietari e/o conduttori di accompagnamento dei cani di qualsiasi razza in tutti i parchi, giardini pubblici e/o aree attrezzate per i bambini, fatta eccezione per i parchi e/o giardini pubblici presso cui siano state istituite e create aree delimitate e attrezzate con passerelle per cani.**
2. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i proprietari e/o i detentori (compresi i meri accompagnatori) sono sempre tenuti:
  - a) ad avere i cani di piccola taglia, al guinzaglio;
  - b) a munire di museruola e guinzaglio, nell'accompagnamento, i cani di qualsiasi razza canina che superano i 18 Kg di peso ed i 35 cm di altezza al garrese e, comunque, i cani – a prescindere dalle relative misure - delle seguenti razze: american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estrella, dogo argentino, fila brasilero, rottweiler, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, mastino napoletano, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa Mallorquin, rafeiro do alentejo, tosa inu, ed incroci fra le razze medesime.
3. Il guinzaglio retrattile non può essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 (tre), qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono sempre essere accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica con corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
6. **Al fine di garantire la sicurezza dei bambini, è esplicitamente escluso il solo obbligo, in capo ai relativi proprietari e/o conduttori, di munire di guinzaglio i cani nell'accompagnamento presso i parchi e/o giardini pubblici presso cui siano state istituite e create aree delimitate e attrezzate con passerelle per cani. Ai fini di maggior chiarezza, resta inteso che sussiste e permane – anche all'interno delle aree delimitate e attrezzate con passerelle per cani - l'obbligo di munire di museruola i cani di qualsiasi razza canina che**

superano i 18 Kg di peso ed i 35 cm di altezza al garrese e, comunque, i cani – a prescindere dalle relative misure - delle seguenti razze: american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estrella, dogo argentino, fila brasilero, rottweiler, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, mastino napoletano, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa Mallorquin, rafeiro do alentejo, tosa inu, ed incroci fra le razze medesime.

7. E' fatto obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani – a prescindere dalle relative razze e/o misure – condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto.

### *Articolo 15 – Raccolta delle deiezioni solide*

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi nelle zone pedonali, nelle aree a verde pubblico, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. A tale fine, chi accompagna i cani, deve essere munito di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo utile) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.

3. Più precisamente, ai proprietari e/o conduttori di cani – nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche e, in particolare, sui marciapiedi, sulle aree verdi, nei parchi e nelle aree pubbliche in genere - è fatto obbligo:

1) di munirsi di apposita paletta, o di altro mezzo idoneo, per la raccolta degli escrementi prodotti dagli animali;

2) di provvedere alla immediata rimozione degli escrementi del cane, facendo uso della apposita attrezzatura;

3) di depositare gli escrementi, dopo averli riposti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti stradali o, limitatamente alle zone del Centro Storico che ne sono sprovviste, nei cestelli porta rifiuti

4. Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque a portatori di handicap che non ne consentano l'osservanza.

### ***Articolo 16 – Accesso negli esercizi pubblici***

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente.

### ***Articolo 17 – Centri di addestramento-educazione***

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole degli uffici competenti del Comune e del Servizio Veterinario della ASL.
2. All'atto della domanda, il responsabile del Centro di addestramento-educazione dovrà fornire, oltre la restante documentazione necessaria, il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi e non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani
3. I centri in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni.

## **CAPO IV – COLONIE FELINE, ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI**

### ***Articolo 18 – Definizioni dei termini usati nel presente titolo***

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "Responsabile della colonia" ("gattara" o "gattaro"), si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

#### *Art. 19 - Status delle colonie feline*

1. Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono posti sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. **Nel caso di episodi di uccisione o maltrattamento, la Città di Alghero procederà ai sensi degli artt. 544 bis o ter del Codice Penale.**

#### *Art. 20 - Colonie feline*

1. Le colonie feline che si trovano all'interno del territorio comunale sono censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
2. La Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, approva la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove sono stanziati, sia esso pubblico o privato, salvo quanto specificamente previsto all'art. 25 del presente Regolamento.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cuce, ecc.).
5. E' vietato, inoltre, innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline saranno apposti, dalla Civica Amministrazione, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela e le sanzioni in caso di trasgressione del presente Regolamento.

***Art. 21 - Attività di cura delle colonie feline***

1. La Città di Alghero riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, in seguito all'affidamento di una colonia felina o di gatti liberi, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento in collaborazione con le associazioni animaliste cittadine. Il tesserino avrà la funzione di riconoscibilità dei predetti soggetti affidatari da parte della Città di Alghero. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Ambiente.
2. Alla gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, all'area alla stessa/o destinata. A tal fine detto accesso sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Ambiente, che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).
3. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un'area privata deve provvedere ad accudire la colonia felina ivi stanziata, ovvero permettere l'accesso all'area da parte di gattare e gattari preventivamente muniti di tesserino di cui al precedente comma 1.

***Art. 22 - Alimentazione dei gatti***

1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato potranno essere istituite da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.
2. I Responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

***Art. 23 - Detenzione dei gatti di proprietà***

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

#### ***Art. 24 – Sterilizzazione***

1. La Città di Alghero concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.

La cattura dei felini potrà essere effettuata da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione

Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Il Comune di Alghero – nell'ambito delle azioni tese alla prevenzione del randagismo, ed in attuazione delle specifiche misure poste in essere dalla Regione Autonoma della Sardegna – previa stipula di apposito protocollo d'Intesa con il Servizio Veterinario della A.U.S.L., concorrerà anche alla sterilizzazione dei cani liberi (randagi vaganti e/o ricoverati nei canili).

#### ***Art. 25 – Cantieri***

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo e ristrutturazioni, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente, in collaborazione con i servizi competenti, potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà, altresì, essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

**Art. 26 – Cani liberi accuditi**

1. Quale strumento alternativo per la lotta al randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministero della sanità 14.05.2001 n. 5, il Comune di Alghero riconosce la figura del cane libero accudito.

Le associazioni animaliste o i privati cittadini che intendano prendersi cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi ne danno comunicazione al Comune e si assumono l'onere della gestione garantendo all'animale sostentamento e cure.

I cani dovranno essere vaccinati e sterilizzati con la partecipazione del Comune in base alla normativa vigente.

4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina e muniti di microchip a nome dell'Associazione animalista o del privato cittadino di riferimento e portare ben visibile la medaglietta indicante la dicitura "cane libero accudito" ed il recapito telefonici di chi si prende cura dell'animale.
5. Nel caso di episodi di uccisione o maltrattamento, la Città di Alghero procederà ai sensi degli artt. 544 bis o ter del Codice Penale.

**Art. 27 – Giornata degli animali**

E' istituita la giornata annuale degli animali. La data verrà fissata con provvedimento giuntale.

**CAPO V – STRUTTURE RICETTIVE PER RICOVERO E INUMAZIONE ANIMALI**

**Articolo 28 – Centri di ricovero e cura per animali d'affezione abbandonati**

- 1) Il Comune, singolarmente o in forma associata, provvederà alla realizzazione di idonea struttura per il ricovero di animali vaganti.
- 2) Il Comune individuerà aree o locali di sua proprietà da affidare alle Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione, stipulando apposite convenzioni per:
  - a) il ricovero di animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio a causa sia di gravi menomazioni che ne impediscano la sopravvivenza in ambiente non protetto sia di situazioni di comprovata pericolosità per la loro esistenza. Le Associazioni suddette si adopereranno per fare adottare tali animali;
  - b) l'attività di pronta emergenza veterinaria a causa di incidenti o traumi di vario tipo;

per la degenza post operatoria e/o per terapie; per l'accoglienza dei cuccioli abbandonati e da adottare. Dette strutture dovranno rispettare le normative vigenti in materia e deve essere garantito un controllo sanitario da parte di un Medico Veterinario.

#### ***Art. 29 inumazione animali***

1. Il Comune di Alghero può concedere ad associazioni animaliste o zoofile riconosciute appositi terreni recintati in comodato, finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali da affezione.

#### ***Articolo 30 – Associazioni animaliste e zoofile***

1. Le associazioni animaliste e quelle zoofile riconosciute collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente regolamento.

### **CAPO VI – VOLATILI, ANIMALI ACQUATICI E DETENZIONE FAUNA ESOTICA**

#### ***Articolo 31 – Detenzione volatili, animali acquatici ed esotici***

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.

2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua ed adeguatamente alimentati.

3. Gli animali esotici devono essere mantenuti in condizioni ambientali compatibili con il loro habitat naturale.

### **CAPO VII – SANZIONI**

#### ***Articolo 32 – Procedimento sanzionatorio***

1. Quando il fatto non costituisca reato, le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate ai sensi del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Sono fatti salvi i procedimenti per l'applicazione delle norme regionali o nazionali richiamate.
3. Sono incaricati dell'accertamento delle violazioni al presente regolamento gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché tutti i soggetti legittimati all'accertamento delle violazioni amministrative e penali in materia di tutela degli animali.

### *Articolo 33 – Sanzioni*

1. Ai sensi del capo I° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
  - a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli che precedono si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatta eccezione per l'ipotesi di omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 C.p.), relativamente alla quale si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 al € 258,00.
  - b) per l'inosservanza della norma di cui all'art. 9 si applica inoltre la sanzione accessoria della chiusura o sospensione dell'attività per l'intera giornata;
  - c) per la violazione di cui all'art. 11 del presente regolamento (mancata iscrizione del cane alla relativa anagrafe), si applicano le sanzioni di cui alla L.R. 21/1994 (da € 154,00 a € 516,00)
2. In caso di recidiva, anche non specifica, si applica il doppio della sanzione prevista dal precedente comma 1.
3. La violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, possono altresì, quando ne ricorrano i presupposti, configurare violazione dei principi richiamati dalla Legge 20 luglio 2004, n° 189, con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria per l'eventuale applicazione delle pene previste dal "Titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento degli animali" del Codice Penale.

### CAPO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

#### *Articolo 34 – Abrogazione di norme*

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le norme vigenti in materia, ivi comprese la L.R. 21/1994 e ss.mm.ii. e la Ordinanza 12.12.2006 del Ministero della Salute (e le successive relative eventuali modifiche).

***Articolo 35– Pubblicazione ed entrata in vigore***

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

COMUNE DI ALGHERO  
SEGRETARIA GENERALE  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
CC n° 9/2008  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Pierino ARRU



A Presidenti delle  
1<sup>e</sup> Commissioni  
Sig. CECCONECCO

Il sottoscritto Consiglio Comunale,  
Prof. Nicola Solito propone il seguente  
emendamento relativo al PROGETTO  
per la tutela degli animali da affezione.

Art. 26 (Cap 1), comma 1:

- sostituire la frase « IP Comune può  
ottenere individualmente »


con la frase « IP Comune individualmente... »

Alghero, 29.02.08

Nicola Solito

Allegato alla delibera Consiglio Comunale  
n° 9 del 11.03.2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Pierino Arru





## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Nessuna modifica e/o integrazione da suggerire

## CAPO II – ANIMALI IN GENERE

*Articolo 9 – Esposizione di animali*

Comma 2.

### Sostituire

La virgola con un punto (.) dopo le parole “per un lasso di tempo prolungato”

### Modificare

il successivo periodo “comunque non superiore alle 5 (cinque)....”

Con “**Il tempo dell’esposizione non potrà comunque essere superiore alle 5(ore), al fine di non recare pregiudizio alla salute e al benessere dell’animale stesso**”.

## CAPO III - CANI

*Articolo 12 – detenzione cani in aree private*

Comma 13

### Modificare

La frase “La fuga di un cane deve essere tempestivamente.....”

In “La fuga o lo smarrimento di un cane deve essere tempestivamente.....”

### Aggiungere nuovo comma:

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo entro due giorni lavorativi alla Polizia Municipale ed al competente servizio veterinario della ASL n. 1.

## CAPO IV – COLONIE FELINE, ANIMALI LIBERI.....

*Articolo 20 – Colonie feline*

Comma 1

### Modificare

La parola censiti con censite

**Aggiungere nuovo articolo:**

***Articolo \_\_ – Cani liberi accuditi***

1. Quale strumento alternativo per la lotta al randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministero della sanità 14.05.2001 n. 5, il Comune di Alghero riconosce la figura del cane libero accudito.
2. Le associazioni animaliste o i privati cittadini che intendano prendersi cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi ne danno comunicazione al Comune e si assumono l'onere delle gestione garantendo all'animale sostentamento e cure.
3. I cani dovranno essere vaccinati e sterilizzati con la partecipazione del Comune in base alla normativa vigente.
4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina e muniti di microchip a nome dell'Associazione animalista o del privato cittadino di riferimento e portare ben visibile la medaglietta indicante la dicitura "cane libero accudito" ed il recapito telefonico di chi si prende cura dell'animale.
5. Nel caso di episodi di uccisione o maltrattamento, la Città di Alghero procederà ai sensi degli artt. 544 bis o ter del Codice Penale.

**CAPO V – STRUTTURE RICETTIVE.....**

**Inserire:**

nel titolo

***CAPO V – STRUTTURE RICETTIVE PER RICOVERO ANIMALI***

La parola "E INUMAZIONE"

Per ottenere

***CAPO V – STRUTTURE RICETTIVE PER RICOVERO E INUMAZIONE ANIMALI***

**Modificare:**

Nell'art. 26, comma 2 (Il Comune può altresì individuare....) la parola PUO' con la parola DEVE (Il Comune deve altresì individuare.....)

**Inserire gli articoli:**

*Articolo \_\_\_ – inumazione di animali*

1. Il Comune di Alghero può concedere ad associazioni animaliste o zoofile riconosciute appositi terreni recintati in comodato, finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali da affezione.

*Articolo \_\_\_ – Associazioni animaliste e zoofile*

1. Le associazioni animaliste e quelle zoofile riconosciute collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente regolamento.

**CAPO VI – VOLATILI, ETC.**

Nessuna modifica e/o integrazione da suggerire

**CAPO VII - SANZIONI**

*Articolo 28 – Procedimento sanzionatorio*

Comma 2

Fare chiarezza su quali sono i soggetti legittimati all'accertamento delle violazioni

**CAPO VIII – NORME TRANSITORIE FINALI**

Nessuna modifica e/o integrazione da suggerire

*Francesco Maccioni*



**Marinella Ligas**

**Da:** Gavino Tanchis [studiolegaletanchis@tiscali.it]

**Inviato:** giovedì 6 marzo 2008 17.19

**A:** Marinella Ligas

**Oggetto:** emendamenti animali da affezione

Salve, come da intercorsi accordi provvedo ad allegare gli emendamenti anticipati verbalmente durante la precedente commissione.

art.24 al comma 1 (sterilizzazione estesa anche ai cani).

Art. 20 al comma 3, disciplinare la possibilità di spostare le colonie feline (anche se detta circostanza è prevista nell'art. 25 al comma 1)

Per quanto riguarda le osservazioni (Manconi- Piras) ART .12 Comma 13, " la fuga di un cane, anche eventuale smarrimento dello stesso", sarebbe importante disciplinare le modalità delle segnalazioni (cito, a mero titolo di esempio i regolamenti di altri comuni della Penisola laddove è prevista la segnalazione per via telefonica entro le 24 ore dalla scomparsa del cane ,da confermare poi successivamente entro 15 giorni con segnalazione scritta).

Non condivido le osservazioni del Consigliere Musu riguardo agli spazi da destinare in quanto gli 8 metri quadri paiono sicuramente appropriati.

Grazie.  
Gavino Tanchis

Allegato alla delibera Consiglio Comunale  
n° 9 del 11.03.2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

